



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

e p.c.

All'Ufficio I – Segreteria Generale

Oggetto: P.C.D. 19 gennaio 2022 – Gruppo Operativo Mobile: criteri di accesso, modalità di reclutamento e formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria chiamato a prestare servizio nel G.O.M..

Si trasmette copia del provvedimento del Capo del Dipartimento datato 19 gennaio 2022, recante i criteri di accesso, modalità di reclutamento e formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria chiamato a prestare servizio nel G.O.M., trasmesso dall'Ufficio I – Segreteria Generale del Capo del Dipartimento.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 ottobre 2017, recante ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, al decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2020, recante "Misure di razionalizzazione dell'organizzazione e di efficientamento delle funzioni e delle attribuzioni del Gruppo operativo mobile, quale reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria";
- LETTO l'articolo 8 del suddetto D.M., relativo a *Criteri di accesso e modalità di reclutamento* del personale da impiegare presso il Gruppo operativo mobile;
- TENUTO CONTO delle proposte avanzate in merito dal Direttore del Gruppo operativo mobile;
- SENTITE le organizzazioni sindacali di settore il 13 gennaio 2022;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto del Decreto)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 30 luglio 2020, i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo chiamato a prestare servizio nel Gruppo operativo mobile (di seguito "G.O.M.").



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*";
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1 lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*";
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 4 giugno 2007 concernente l'istituzione del Gruppo operativo mobile;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 D.P.C.M. 84/2015 nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 63/2006;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*";
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 28 luglio 2017, recante "*Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate dal Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni in attuazione dell'art. 11, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016*";



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Articolo 2 (Procedure d'interpello)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione generale del personale e delle risorse, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore del G.O.M., indice l'interpello destinato al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, e degli agenti assistenti, prevedendo che ai sensi del comma 1 dell'art 8 del D.M. 30 luglio 2020 il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
2. Nel relativo bando viene precisato che la partecipazione all'interpello implica accettazione della temporaneità dell'incarico, della durata minima di permanenza di anni quattro e dell'incondizionata disponibilità all'impiego in qualunque sede del G.O.M.

Articolo 3 (Domanda di partecipazione)

1. Entro venti giorni dal bando di interpello pubblicato dalla Direzione generale del personale e delle risorse, il personale che intenda parteciparvi produce domanda, per via gerarchica, sulla base del modello allegato al bando, con la quale attesta il possesso dei seguenti requisiti (comma 3 dell'articolo 8 del DM 30 luglio 2020):
 - età non superiore a 40 anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a 45 anni se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - aver riportato un giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni o comunque - se inferiore a tre anni - per il periodo precedentemente espletato;
 - assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
 - assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
 - assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente; se l'anzianità di servizio è inferiore ad un anno, assenza di sanzioni disciplinari.
2. Nel corpo della domanda i partecipanti dovranno altresì dichiarare:
 - la disponibilità a prestare servizio in via continuativa al G.O.M. per almeno 4 (quattro) anni, escluso il periodo del corso;
 - la disponibilità all'impiego in ogni sede del G.O.M.;
 - accettazione della temporaneità dell'incarico,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- assenza di vincoli di parentela o affinità con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali o pregiudicati
- disponibilità al trasferimento in via amministrativa presso la sede G.O.M./D.A.P.

Articolo 4

(Categorie di titoli ammessi a valutazione e relativi punteggi)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli, e sono attribuiti i relativi punteggi, di seguito indicati:
 - a) Per ogni anno di servizio nel Corpo punti 0,50
 - b) Diploma di maturità punti 1,00
 - c) Diploma di laurea triennale punti 4,00
 - d) Diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o informatiche punti 5,00
 - e) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 7,00
 - f) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline giuridiche o informatiche punti 8,00
 - g) Seconda laurea punti 2,00
 - h) Per ogni Master post laurea di 2° livello punti 1,00
 - i) Per ogni Master post laurea di 1° livello punti 0,50
 - j) Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 2,00:
Viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato
Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati:
ECDL – ECDL base; standard; Expert.
PEKIT – Pекit for school; Pекit Expert; Pекit advanced; Pекit Web Creation; Pекit Cads; Pекit Libercloud; Pекit digital lessons.
CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect.
VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer.
ITIL v2 FOUNDATIONS.
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master.
EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive.
EIRSAF – Passaporti informatici “Eirsaff full”, “EIRSAFF four” e EIRSAFF Green”;
 - k) Conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020, fino a punti 2,00
 - l) Per ogni anno di servizio in Matricola fino ad un massimo di punti 2.00
 - m) Per ogni anno nel servizio traduzioni fino ad un massimo di punti 2.00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- | | |
|---|-------------|
| n) Per ogni anno di servizio presso l'Ufficio Comando fino ad un massimo di punti 2.00 | punti 0,50 |
| o) Abilitazione banca dati SDI | punti 1,00 |
| p) Patente di guida ministeriale cat. B | punti 0,50 |
| q) Patente di guida ministeriale cat. D | punti 1,00 |
| r) Qualifica di istruttore di tiro del Corpo | punti 0,50 |
| s) Qualifica di istruttore MGA del Corpo | punti 0,50 |
| t) Qualifica di armaiolo, anche se conseguita in altra Amministrazione | punti 0,50 |
| u) Corso di guida sicura | punti 0,50 |
| v) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello: | |
| Giudizio di ottimo punti 32 | punti 3,50 |
| Giudizio di ottimo punti 31 | punti 3,40 |
| Giudizio di ottimo punti 30 | punti 3,30 |
| Giudizio di ottimo punti 29 | punti 3,20 |
| Giudizio di ottimo punti 28 | punti 3,10 |
| Giudizio di ottimo punti 27 | punti 3,00 |
| Giudizio di distinto punti 26 | punti 2,90 |
| Giudizio di distinto punti 25 | punti 2,80 |
| Giudizio di distinto punti 24 | punti 2,70 |
| Giudizio di buono punti 23 | punti 2,60 |
| Giudizio di buono punti 22 | punti 2,50 |
| Giudizio di buono punti 21 | punti 2,40 |
| Giudizio di buono punti 20 | punti 2,30 |
| w) Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50 | |
| Promozione per meriti straordinari | punti 0,70; |
| Encomio solenne | punti 0,60; |
| Encomio | punti 0,40; |
| Lode | punti 0,25; |
| Medaglia d'oro al Merito di Servizio | punti 0,60; |
| Medaglia d'argento al Merito di Servizio | punti 0,40; |
| Medaglia di bronzo al Merito di Servizio | punti 0,25; |
| Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile | punti 0,25. |
2. I requisiti di cui alle lettere dalla b), alla f) non sono cumulabili.

Art. 5

(Verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione dei titoli)

1. La verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei titoli, con formazione della relativa graduatoria, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Direttore Generale del personale e delle risorse, composta da un Dirigente di polizia penitenziaria con funzioni di Presidente e da altri due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria con funzioni di componenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori NON in servizio presso il G.O.M. Nel provvedimento di nomina della commissione verranno individuati anche due componenti supplenti.

2. La graduatoria provvisoria verrà trasmessa per eventuali osservazioni e reclami e dopo 15 giorni diventerà definitiva. Verrà, inoltre, trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 6

(Commissione per le prove selettive e per il colloquio attitudinale)

1. Formata la graduatoria per titoli, è nominata dal Direttore Generale del personale e delle risorse una commissione presieduta da un Dirigente del Corpo in servizio al GOM, e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo aventi qualifica di perito selettore, da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.O.M, da uno psicologo. Esclusivamente per le prove di efficienza fisica e di tiro la commissione è integrata da:
 - un istruttore di tiro del Corpo, con funzioni di componente;
 - un istruttore di MGA del Corpo, con funzioni di componente;
 - un atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, con funzioni di componente.Nel provvedimento di nomina della commissione verranno individuati anche i componenti supplenti.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.O.M
3. La Commissione procederà alle prove selettive – prove di efficienza fisica e di tiro, prova scritta e colloquio attitudinale - previste rispettivamente ai successivi articoli 7 ed 8.
4. E' data facoltà di rinuncia a partecipare alle prove selettive fino al giorno antecedente alla data di convocazione.

Art. 7

(Prove di efficienza fisica e di tiro)

Le prove selettive di efficienza fisica per gli uomini consistono in:

- a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 5 minuti;
- b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 15 secondi;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- c) esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile;
- d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 3 metri;
- e) salita alla fune fino all'altezza di metri 4 (esecuzione con tecnica a scelta del candidato, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
- f) 20 piegamenti sulle braccia;
- g) 30 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
- h) 6 trazioni alla sbarra.

Le prove selettive di efficienza fisica per le donne consistono in:

- a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 6 minuti e 30 secondi;
- b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 16 secondi;
- c) esecuzione di un salto in alto di almeno 100 centimetri in qualunque stile;
- d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 2,70 metri;
- e) salita alla fune fino all'altezza di metri 3 (esecuzione con tecnica a scelta della candidata, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
- f) 8 piegamenti sulle braccia;
- g) 20 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
- h) 3 trazioni alla sbarra.

Le prove selettive di tiro consistono in:

- a) tiro lento mirato con pistola beretta modello 92 FS a 15 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
- b) tiro operativo a due mani con pistola beretta modello 92 FS a 7 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
- c) tiro lento mirato con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 20 metri, 15 colpi singoli in piedi e 15 colpi singoli in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 70%);
- d) tiro operativo in piedi con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 7 metri, a breve raffica controllata, totale 30 colpi (punteggio minimo da conseguire: 70%).

Le prove selettive di efficienza fisica si svolgono presso il centro sportivo nella Scuola "Giovanni Falcone" in Roma. Le prove selettive di tiro si svolgono in un poligono di tiro nelle Scuole dell'Amministrazione.

La commissione attribuisce giudizio di idoneità e di non idoneità alle prove di efficienza fisica ed alle prove di tiro.

Art. 8

(Prova scritta e colloquio attitudinale)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

1. È ammesso alle prove selettive di cui al presente articolo il personale che, utilmente collocato nella graduatoria per titoli e risultato idoneo alle prove di efficienza fisica e di tiro, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 10,00 previsto dalle prove di cui al presente articolo, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
2. La commissione tecnica di valutazione per la prova scritta e per il colloquio attitudinale di cui all'articolo 6, procede:
 - a) ad una prova scritta, costituita da una serie di domande a risposta multipla, volta a verificare la conoscenza generale dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione, dell'evoluzione normativa del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p., nonché della normativa vigente sull'organizzazione del G.O.M. La serie di domande da sottoporre ai candidati è individuata dalla commissione esaminatrice tra una serie di domande preventivamente predisposte. La durata della prova è stabilita dalla commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. Punteggio minimo per il superamento della prova scritta è l'80% delle risposte esatte. In ragione della percentuale delle risposte esatte è attribuito il seguente punteggio:
 - dall'80 % al 90 % punti 1;
 - dal 91% al 96% punti 2;
 - dal 97% al 100% punti 3.
 - b) ad un colloquio che verte sulla verifica delle motivazioni e dell'idoneità/attitudine dell'aspirante a prestare servizio presso il G.O.M. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 7,00. L'attribuzione del punteggio sarà adeguatamente motivata. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato a quello della prova scritta.
3. Il punteggio totale conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e b) (massimo 10 punti) è sommato a quello della graduatoria dei titoli e viene così stilata – a cura della medesima Commissione di cui all'art.6 - la graduatoria definitiva.
4. La graduatoria assoluta definitiva rimane vigente per un anno e sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Articolo 9

(Accesso alla formazione e successiva assegnazione temporanea al G.O.M.)

1. Con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse i candidati collocati utilmente nella graduatoria definitiva sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e addestramento per l'accesso al G.O.M.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

2. Così come previsto dall'art. 8 comma 5 del D.M. 30 luglio 2020, il corso ha una durata di tre mesi ed è pianificato dalla Direzione generale della formazione d'intesa con il Direttore del G.O.M.
3. È ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di una quota del 10%.
4. La percentuale massima di personale da distogliere da ciascun istituto non può superare il 2 % del personale assegnato allo stesso istituto. Nel caso in cui il numero degli idonei provenienti dallo stesso istituto dovesse superare il predetto coefficiente, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli aspiranti per l'individuazione di unità provenienti da altri istituti.
5. Il personale risultato idoneo al termine del corso è assegnato temporaneamente al G.O.M. con provvedimento del Capo del Dipartimento. Ai fini amministrativi il provvedimento è inserito nel sistema informatico di gestione del personale come trasferimento.
6. L'assegnazione al G.O.M. ha durata di quattro anni. L'unità assegnata al G.O.M. non può recedere dall'assegnazione prima della scadenza di tale termine, salvo per sopravvenute cause, oggettive o soggettive, incompatibili con l'incondizionata disponibilità e comunque disfunzionali al servizio da rendere.

Articolo 9.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al presente provvedimento le Direzioni Generali interessate danno esecuzione entro tre mesi dalla sua emanazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.

Dato in Roma

19 GEN. 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Bernardo Petralia

